

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1980

Presidenza del Presidente PITTELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea » (1022), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	pag. 195, 196, 198 e <i>passim</i>
BELLINZONA (PCI)	197
COSTA (DC)	197
JERVOLINO RUSSO Rosa (DC), relatore alla Commissione	197
ORSINI sottosegretario di Stato per la sanità	196 197
ROSSANDA Marina (PCI)	196, 199, 200 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea » (1022), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 19 novembre. Ricordo alla Commissione che il relatore ha già svolto la sua

relazione, che sono pervenuti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni, e che la discussione generale è stata dichiarata aperta.

R O S S A N D A M A R I N A . Le osservazioni fatte dal nostro Gruppo durante la discussione svoltasi presso la Camera dei deputati concernevano un particolare aspetto del problema: cioè, non l'autorità in sé della direttiva comunitaria in oggetto e l'importanza del suo recepimento, ma il fatto che alcuni articoli del disegno di legge stesso estendono i compiti dei Collegi degli infermieri professionali al di là di quello che riteniamo sia l'obbligo e la competenza dei medesimi in materia di iscrizione all'albo.

Direi che in particolare questa nostra critica si riferisce alle norme contenute nell'articolo 3, le quali non prevedono sostanzialmente una differenza di competenza dei Collegi degli infermieri professionali a seconda che l'infermiere sia in condizione di esercitare solo la libera professione o sia dipendente di una pubblica Amministrazione. Riteniamo, infatti, che nel caso in cui gli infermieri professionali desiderino prestare servizio alle dipendenze di una pubblica Amministrazione le competenze dei Collegi nei loro riguardi dovrebbero essere limitate.

Lo stesso problema potrebbe essere sollevato per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 9, il quale prevede che abusi e mancanze da parte degli infermieri professionali cittadini di uno Stato membro siano segnalate dal Collegio e non dall'autorità sanitaria dalla quale gli infermieri eventualmente dipendono in un pubblico servizio.

Questi sono quindi i punti sui quali abbiamo delle perplessità. Per il resto non vi sono osservazioni tali da fare scaturire un'opposizione alla rapida approvazione del disegno di legge. Pertanto, vorrei proporre al relatore di considerare la possibilità di apportare una modifica nella direzione da me indicata.

P R E S I D E N T E . Mi permetto di ricordare che il disegno di legge è molto urgente e viene sollecitato continuamente.

O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità. Della questione testè sollevata abbiamo discusso a lungo, decidendo poi di rinviarla ad altra sede. Con tutto il rispetto per le iniziative della Commissione, vorrei sottolineare un punto delicato: questa normativa è una contropartita proprio per gli infermieri italiani che si stabiliscono negli altri Paesi della CEE e che debbono iscriversi alle organizzazioni professionali di quei paesi. Ora, sulla base di un punto essenziale dei rapporti internazionali, che appunto è quello della reciprocità di normative, senza entrare nel merito della questione dei Collegi e tenuto conto del numero molto limitato di soggetti interessati al provvedimento, mi permetterei, lasciando impregiudicata la questione stessa, di chiedere all'onorevole senatrice se, nel caso in cui non ritenesse essenziale il problema sollevato, volesse concorrere al varo di questo disegno di legge per il quale siamo in difetto già da lungo tempo nei riguardi della Comunità. Mi permetto di chiedere ciò anche perchè, nell'ipotesi di una modifica apportata al testo, comincerebbe il trasferimento da una Camera all'altra con tempi imprevedibili e con conseguenze altrettanto imprevedibili in campo internazionale.

Proprio stamane alla Camera sono emerse perplessità sulla delega al Governo per molte direttive comunitarie; il problema dei nostri rapporti con la Comunità è pesantissimo dal punto di vista del ritardo. Qui si tratta, in fondo, di un aspetto marginale che potremo risolvere sulla base della valutazione che esiste un problema di reciprocità, rinviando ad altre occasioni la possibilità di affrontare la materia della regolamentazione di questi Collegi.

Dico questo con il profondo rispetto per il diritto dei senatori di sollevare queste ed altre questioni, ma sperando che venga inteso il senso della mia preghiera.

P R E S I D E N T E . Mi associo alla preghiera fatta dal rappresentante del Governo.

R O S S A N D A M A R I N A . Credo di accogliere l'invito rivoltomi dal rappresen-

tante del Governo, non avanzando ulteriori proposte di emendamenti. Vorrei tuttavia raccomandare che l'intera materia delle competenze degli ordini professionali, anche per altre categorie di dipendenti del Servizio sanitario nazionale, venisse ripresa globalmente in considerazione. Vi sono, infatti, vari problemi sollevati dalla norma introdotta nell'articolo 1 del decreto n. 761 del 1979, che hanno creato disagi e controversie. Quindi, mentre penso che anche per le motivazioni sollevate dal rappresentante del Governo si possa rinunciare a discutere questa parte e approvarla senza modifiche (manifestando con l'astensione la nostra incertezza), credo sia molto importante raccomandare che tutta la materia del riordino delle competenze degli ordini professionali per il Servizio sanitario nazionale sia presa in considerazione rapidamente.

JERVOLINO RUSSO ROSA, *relatore alla Commissione*. Anch'io mi associo al rappresentante del Governo nel sollecitare l'approvazione di questo disegno di legge il quale, come abbiamo detto, avrebbe dovuto essere varato da tempo e ci trova in notevole ritardo. Il disegno di legge rispetta sostanzialmente le direttive di fondo della Comunità, nel senso di prevedere l'iscrizione all'albo solo per il diritto di stabilimento, ferma restando la possibilità di esercitare l'attività professionale anche senza l'iscrizione.

Anche il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee ci conforta nel ritenere che le linee maestre della direttiva vengano rispettate dal presente provvedimento. Penso che del problema degli albi professionali abbiamo già parlato allorchè affrontammo la questione della regolamentazione della professione degli psicologi. Avremo ancora modo di parlarne compiutamente e globalmente, per cui anch'io chiederei di ritirare oggi le riserve sugli ordini e sugli albi professionali rinviandole ad altra sede, stante l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge.

BELLINZONA. Vorrei solo precisare che il ritardo rilevato dal Governo e da altri colleghi non è certo imputabile al Senato o, in particolare, a questa Commissione. Dal momento in cui il disegno di legge è stato iscritto all'ordine del giorno di questa Commissione al momento in cui ci apprestiamo a licenziarlo è passato un lasso di tempo brevissimo.

COSTA. Desidero far presente che concordo con la relazione svolta dalla collega Jervolino Russo. E mi associo allo stesso relatore nel ringraziare la senatrice Rossanda, che non ha insistito nel presentare emendamenti che avrebbero aperto una tematica che probabilmente ci avrebbe visto divisi sull'approvazione del provvedimento stesso.

Colgo tuttavia l'occasione per chiedere al Presidente ed al Governo se non sia possibile portare in discussione presso questa Commissione un disegno di legge presentato dal senatore Del Nero (credo che il Governo nella passata legislatura ne abbia presentato un altro che poi non fu approvato per chiusura della legislatura stessa), che regola la materia e dà una normativa per tutti i paramedici che debbono operare nel Servizio sanitario nazionale.

Sono stato relatore per il provvedimento urgente relativo alla qualificazione straordinaria degli infermieri generici professionali e non mi risulta che nelle Regioni italiane siano stati fatti dei corsi per poter giungere a questa qualificazione. Daltra parte non credo possibile attuare a perfezione e puntualmente il Servizio sanitario nazionale se non copriamo il grosso vuoto attualmente esistente per quanto riguarda i paramedici. In Italia abbiamo la disoccupazione e la sottoccupazione dei medici, ma non abbiamo la possibilità di coprire i posti dei paramedici perchè non ne esistono.

Quindi raccomando al Governo e al Presidente di mettere in discussione il disegno di legge che, come dicevo, porta la firma del senatore Del Nero.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Non ho nessuna difficoltà a impegnarmi per l'esame di iniziative parlamentari

12ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1980)

volte a questo fine. Devo compiacermi del fatto che finalmente giunge alla linea di arrivo un disegno di legge che è stato presentato al Parlamento il 26 novembre 1979 e che costituisce l'adempimento di un impegno internazionale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A questo punto propongo una breve sospensione dei lavori.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,25 e sono ripresi alle ore 11,35.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

Art. 1.

Ai cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei titoli, diplomi e certificati di cui agli allegati *A* e *B* della presente legge è riconosciuto il titolo di infermiere professionale ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale.

L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze del titolo stesso enunciate negli allegati *A* e *B*.

Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

E approvato.

Art. 2.

Per l'esercizio dell'attività di infermiere professionale, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

a) uno dei titoli previsti dall'allegato *B*, in originale o in copia autentica;

b) certificato di buona condotta o altro certificato che dichiari le condizioni di moralità o di onorabilità rilasciato dalla competente autorità dello Stato d'origine o di provenienza e, qualora detto Stato, ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.

La documentazione di cui alla lettera *b)* del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

E approvato.

Art. 3.

Il Ministero della sanità, entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al Collegio degli infermieri professionali della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma della autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, tramite il Ministero degli affari esteri, nonchè conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richie-

12^a COMMISSIONE

19° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1980)

de informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma è sospeso per non più di tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.

Il Collegio degli infermieri professionali nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal Ministero della sanità, provvede all'iscrizione ai sensi delle leggi vigenti.

Il cittadino di altri Stati membri della Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani.

ROSSANDA MARINA. A nome del Gruppo comunista dichiarato di astenermi dalla votazione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

Agli infermieri professionali di cui all'articolo 1, per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, si applicano, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1049, le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 5.

Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

A tal fine il Collegio degli infermieri professionali dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

È approvato.

Art. 6.

Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli infermieri professionali che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato privato.

È approvato.

Art. 7.

Per gli infermieri professionali cittadini di altri Stati membri è istituito un servizio informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulla deontologia professionale presso il Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate ovvero le province autonome di Trento e Bolzano, nonché la Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, promuove, ove ne ravvisi l'opportunità, corsi facoltativi per la acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.

All'onere annuo valutato in lire 20 milioni a decorrere dall'anno 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1112 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il medesimo anno finanziario e di quelli per gli esercizi successivi.

È approvato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 8.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea sono ammessi alla prestazione di servizi infermieristici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:

a) dichiarazione redatta in lingua italiana, a firma dell'interessato, dalla quale risulti la natura della prestazione che si intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;

b) certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato;

c) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui all'allegato B dei quali l'interessato intende avvalersi per la prestazione dei servizi.

In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, può essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione ed entro il termine di 15 giorni.

La documentazione prevista dal presente articolo non deve essere anteriore a 12 mesi dalla data di presentazione.

È approvato.

Art. 9.

Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani.

Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da infermieri professionali cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, il Collegio degli infermieri professionali della provincia nella quale sono stati commessi gli abusi o le mancanze, comunica immediatamente i fatti al Ministro della sanità che, con decreto motivato, proibisce all'infermiere professionale cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.

Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

ROSSANDA MARINA. A nome del Gruppo comunista dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 9.

PRESENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
INFERMIERE PROFESSIONALE PRESSO
ALTRI STATI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DA PARTE DI INFERMIERI PROFESSIONALI
CITTADINI ITALIANI

Art. 10.

Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino italiano per essere ammesso alla professione di infermiere professionale in un altro Stato membro della Comunità economica europea, sono tenute a confermarne l'autenticità.

Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel più breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino italiano, facendo conoscere le conseguenze che

i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.

A tal fine i Collegi degli infermieri professionali danno comunicazione al Ministero dalla sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

E approvato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 11.

I documenti richiesti dalla presente legge per l'esercizio della professione in Italia, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare presso il paese in cui il documento fu rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

E approvato.

Art. 12.

Gli infermieri cittadini degli altri Stati membri che siano in possesso di diplomi,

certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati d'origine o di provenienza, prima dell'entrata in vigore della presente legge, e non rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di infermiere professionale, ai fini del riconoscimento del titolo di infermiere professionale e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, devono presentare un attestato rilasciato dalle autorità competenti, comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione secondo quanto previsto per il personale sanitario italiano di pari qualifica, continuativamente per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

E approvato.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo ora all'esame degli allegati, di cui do lettura:

ALLEGATO A)

TITOLI PROFESSIONALI INERENTI L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
DI INFERMIERE PROFESSIONALE.

nella Repubblica federale di Germania:

« Krankenschwester », « Krankenpfleger »;

in Belgio:

« hospitalier(ère)/verpleegassistent(e) » « infirmier(ère) »

« hospitaliier(ère)/ziekenhuisverpleger (-verpleegster) »;

in Danimarca:

« sygeplejerske »;

in Francia:

« infirmier(ère) »;

in Irlanda:

« Registered General Nurse »;

In Italia:

« infermiere professionale »;

nel Lussemburgo:

« infirmier »;

nei Paesi Bassi:

« verpleegkundige »;

nel Regno Unito:

Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord:

« State Registered Nurse »;

Scozia:

« Registered General Nurse ».

E approvato.

ALLEGATO B)

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI RILASCIATI PER L'ESERCIZIO
DELLA ATTIVITÀ DI INFERMIERE PROFESSIONALE.a) *nella Repubblica federale di Germania:*

i certificati rilasciati dalle autorità competenti dei « Länder » in seguito alla « staatliche Prüfung in der Krankenpflege » [esame di Stato per infermieri(e)];

gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che certificano l'equipollenza dei diplomi rilasciati successivamente all'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con quelli enumerati al primo punto della presente lettera;

b) *Belgio:*

il brevetto di « hospitalier(ère)/verpleegassistent(e) », rilasciato dallo Stato o dalle scuole create o riconosciute dallo Stato;

il brevetto di « infirmier(ère) hospitalier(ère)/ziekenhuisverpleger (-verpleegster) » rilasciato dalle scuole create o riconosciute dallo Stato;

il diploma di « infirmier(ère) gradué(e) hospitalier(ère)/gegradueerd ziekenhuisverpleger (-verpleegster) » rilasciato dallo Stato o dalle scuole superiori paramediche create o riconosciute dallo Stato;

c) *in Danimarca:*

il diploma di « sygeplejerske » rilasciato da una scuola per infermiere riconosciuta dal « Sundhedsstyrelsen » (istituto nazionale della sanità);

d) *in Francia:*

il diploma di Stato di « infirmier(ère) » rilasciato dal ministero della sanità;

e) *in Irlanda:*

il certificato di « Registered General Nurse » rilasciato dall'« An Bord Altranais » (Nursing Board);

f) *in Italia:*

il diploma di abilitazione professionale per infermiere professionale, rilasciato dalle scuole riconosciute dallo Stato;

g) *nel Lussemburgo:*

il diploma di Stato di « infirmier »;

il diploma di Stato di « infirmier hospitalier gradué », rilasciati dal ministro della sanità pubblica, vista la decisione della commissione di esame;

h) *nei Paesi Bassi:*

il diploma di « verpleger A », « verpleegster A », « verpleegkundige A »;

il diploma di « verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige) »;

il diploma di « verpleekundige HBOV (Hogere Bereopsepleiding Verpleegkundige) », rilasciati da una delle commissioni di esame nominate dalle autorità pubbliche;

i) *nel Regno Unito:*

il certificato di ammissione alla parte generale del registro, rilasciato in Inghilterra e nel Galles da « The General Nursing Council for England and Wales », in Scozia da « The General Nursing Council for Scotland » e in Irlanda del Nord da « The Northern Ireland Council for Nurses and Midwives ».

È approvato.

12^a COMMISSIONE

19° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1980)

L'esame degli allegati è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

ROSSANDA MARINA. A nome del Gruppo comunista dichiaro la nostra astensione dalla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di vo-

to, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI